Anno XVI — **Domenica, 26 Luglio 1863** — **N. 204**

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI

	Anno	Sem.	Trim.
Torino a domicilio e Provincie	L. 20	L. 11	L. 6
Svizzera	» 32	» 17	» 9
Francia	» 40	» 22	» 12
Inghilterra, Belgio, Spagna, Portogallo	» 54	» 28	» 15
Austria	» 48	» 25	» 13

Un mese L. 2.

Non si dà corso a' richiami se non sono accompagnati dalla fascia sotto cui si spedisce il giornale.

Ciascun foglio cent. 5.

L'OPINIONE

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI

comprese le Domeniche

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO

In Torino, all'Ufficio del giornale, via della Rocca, 10; nelle provincie presso gli Uffici postali.

A Parigi, all'*Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3; — A Londra, da *Frederik May*, 9, King street-St-James; *Delisy, Davies et C.*, 1, Fink-Lane, Cornhill.

Le inserzioni costano L. 1 la linea. Le lettere ed i reclami devono essere inviati *franchi* alla Direzione del giornale. Non si restituiscono i manoscritti.

Gli annunzi si ricevono all'Agenzia D. Mondo, via dell'Ospedale, n. 5, al prezzo di cent. 25 la linea.

Un foglio arretrato cent. 10.

Torino, 25 luglio

DOCUMENTI DIPLOMATICI SULLA QUESTIONE DELL'*AUNIS*

Pubblichiamo l'intera serie de' documenti diplomatici relativi alla cattura eseguitasi sull'*Aunis*, presentati alla Camera de' deputati dal ministro degli affari esteri cav. Visconti-Venosta nella tornata del 20 corrente.

I nostri lettori vedranno quale sia l'attitudine assunta dal ministero in questa quistione. Noi raccomandiamo specialmente a la loro attenzione la nota del 19, che è la più importante, e chiarisce come il governo italiano abbia saputo conciliare l'adempimento de' trattati internazionali colla tutela dell'onore e degl'interessi della sicurezza dello stato:

I.

Torino, 11 luglio 1863.

Il Ministero dell'interno al Ministero degli esteri.

Il prefetto di Genova avvertito dalla prefettura di Livorno che ieri dovevano transitare in quel porto sul vapore francese delle messaggerie imperiali l'*Aunis*, provenienti da Civitavecchia, i nominati Cipriano La Gala, Giona La Gala, Domenico Papa, Giovanni D'Avanzo ed Angelo Sarno, notoriamente conosciuti come autori di saccheggi, incendi, grassazioni ed assassinii commessi in questi ultimi tempi nelle provincie meridionali e segnatamente in quelle di Principato Ulteriore, di Terra di Lavoro e di Benevento, e per questi ricercati dall'autorità giudiziaria dei rispettivi luoghi, chiedeva istruzioni a questo ministero sul modo di regolarsi rispetto a tali individui.

A tale interpellanza questo ministero rispondeva che se i sopra mentovati individui mettevano piede a terra, fossero senz'altro arrestati; ma che se rimanevano sul piroscafo non si poteva andare a bordo per arrestarli, soggiungendo che le pratiche già fatte altre volte colla legazione francese in consimili casi per ottenere il suo assenso erano riescite vane.

Senonchè nella trasmissione di questa interpellanza e risposta telegrafica accadde che i dispacci subirono un accidentale ritardo di qualche ora, a nessuno imputabile.

Frattanto il prefetto di Genova temendo che il ritardo nel provvedere potesse essere di pregiudizio, atteso la breve fermata del legno in quel porto, e considerando trattarsi nel caso speciale di cittadini del regno italiano, muniti di passaporto irregolarmente loro rilasciato in Roma dalle autorità pontificie, sebbene sudditi del Re d'Italia, di malfattori comuni conosciuti pei loro esecrandi delitti, volle, anche prima di ricevere risposta dal ministero, far eseguire nella sua risponsabilità il loro arresto.

A tale effetto spedì a bordo del vapore l'*Aunis* un ufficiale di pubblica sicurezza con varii carabinieri e guardie, nell'atto stesso che faceva analoghi ufficii al console generale di Francia colà residente.

Recatosi a bordo l'ufficiale di pubblica sicurezza incaricato di operare l'arresto, il facente funzioni di comandante il legno, in assenza del comandante effettivo, si rifiutò di acconsentire all'abduzione dei ricercati senza autorizzazione del console francese; e l'ufficiale suddetto sospese la sua operazione riferendone ai superiori.

Ma poco dopo giunse a bordo dell'*Aunis* in compagnia del questore un impiegato del consolato francese, il quale dichiarò da parte del console, nulla ostare a che l'arresto avesse luogo, e quindi i cinque malfattori furono arrestati e condotti nelle carceri della questura.

Per quanto il consenso dato dal console, che il ministero, quando rispose negativamente alla domanda del prefetto di Genova, non supponeva probabile, dia all'operato di questo funzionario un carattere ben diverso da quello che senza di ciò avrebbe avuto, non di meno chi scrive stima conveniente d'informare dell'accaduto codesto ministero per quelle comunicazioni internazionali a cui un simile fatto potrebbe dar luogo.

Pel ministro

(Firmato): SPAVENTA.

II.

Il ministro di Francia al ministro degli affari esteri.

Signore,

Il console generale di Francia a Genova m'informa che il 10 corrente cinque individui furono arrestati nella rada di Genova e dalle autorità italiane a bordo del vapore postale delle messaggerie imperiali l'*Aunis*, che veniva da Civitavecchia diretto a Marsiglia.

Questi individui originarii delle provincie napolitane si chiamano i fratelli La Gala, D'Avanzo, Papa, Sarno. Essi si erano imbarcati a Civitavecchia, erano muniti di passaporti romani col visto per Marsiglia dell'ambasciata di Francia, per Barcellona della legazione di Spagna a Roma.

Un commissario di polizia accompagnato da agenti della sicurezza, dal comandante del porto e da carabinieri, hanno operato quest'arresto nell'assenza del capitano del bastimento sceso a terra per portare le sue carte di bordo alla Sanità.

A 11 ore soltanto, il console generale veniva prevenuto di questo arresto da una lettera del prefetto, e non fu che allora che il signor Huet acconsentì ad abbandonare alla questura i cinque passeggeri arrestati.

Il signor prefetto di Genova non aveva il diritto di arrestare passeggeri a bordo di un vapore delle messaggerie imperiali fermatosi di passaggio nel porto di questa città, ed il signor Huet oltrepassava i suoi poteri consolari quando ottemperava ad una requisitoria per un atto di una natura tutta politica, e spettante soltanto alla legazione dell'imperatore in Italia. Vostra Eccellenza è al fatto di questa questione, da che ella volle inviarmi il segretario generale del suo dipartimento quando si trattò di ottenere dalla legazione l'ordine, che non mi fu possibile di dare, al consolato generale di Francia a Napoli, di autorizzare gli agenti del governo italiano a procedere a bordo del vapore francese, allora in rada di Napoli, all'arresto dei due passeggeri, accusati di cospirare contro la sicurezza del governo italiano. Ella ha avuto in mano, signor ministro, la corrispondenza da me scambiata con sua eccellenza il signor Drouyn de Lhuys in questa occasione e conosce le dichiarazioni del governo dell'imperatore a questo proposito. Ciò che Ella sa, signore, parrebbe che il signor prefetto di Genova l'ignorasse quando ha fatto ciò che il signor prefetto di Napoli si è astenuto di fare.

Checchè ne sia, e riservandomi di far ulteriormente conoscere a V. Ecc. l'opinione del governo dell'imperatore sul fatto dell'atto sul quale io richiamo la più immediata attenzione del governo di S. M. il Re d'Italia, io domando pel momento che i cinque passeggieri arrestati a bordo del vapore postale delle messaggerie imperiali, l'*Aunis*, sieno imbarcati a bordo del primo battello delle messaggerie imperiali o di qualunque altro battello in partenza per Marsiglia per trasportarli al luogo di loro destinazione.

Accolga signor ministro, l'assicurazione dei sentimenti della mia alta considerazione.

Bagni di Valdieri, 12 luglio 1863.

Sottoscritto SARTIGES.

III.

Il cav. Nigra, ministro d'Italia a Parigi, al cav. Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.

Parigi, 14 *luglio* 1863.

Onorevolissimo sig. ministro,

Con successivi telegrammi del 10 e 11 corrente l'Ecc. V. m'annunziava l'arresto operatosi a Genova per cura delle regie autorità sopra un bastimento francese delle messaggerie imperiali, previa autorizzazione del console generale di Francia, del famigerato Cipriano La Gala e d'altri quattro briganti suoi compagni, imbarcatisi a Civitavecchia a destinazione di Marsiglia.

Nello scopo d'evitare che questo incidente sollevasse fra i due governi d'Italia e di Francia una spiacevole quistione di bandiera e di diritto marittimo, l'Ecc. V. m'incaricava di recarmi dal signor Drouyn de Lhuys e di dare a questo ministro le occorrenti spiegazioni.

Mi recai, in seguito a questi telegrammi, dal sig. Drouyn de Lhuys nella giornata dell'11 corrente; gli esposi il fatto quale era riferito dai telegrammi stessi, e lo ringraziai di quanto il console generale di Francia aveva fatto in questa circostanza, dicendogli che il governo del Re considerava l'autorizzazione data come una nuova prova di buona volontà che la Francia ci dava per la repressione del brigantaggio.

Il sig. Drouyn de Lhuys mi rispose che ignorava ancora il fatto da me accennato, che non poteva quindi accettare i miei ringraziamenti se non colla riserva di esaminare il fatto stesso sui rapporti che gli sarebbero stati spediti dalle autorità francesi, e soggiunse che, a prima vista, gli pareva che la condotta del console generale di Francia fosse tutt'altro che corretta.

Pregai allora l'Eccellenza Sua di voler esaminare la cosa, quando le giungessero i relativi rapporti, tenendo conto del desiderio che nutriva il governo del Re di non sollevare a proposito di quest'incidente una questione di diritto marittimo. Il signor Drouyn de Lhuys s'affrettò a dichiarare ch'egli pure desiderava di non dare soverchia importanza a questo fatto e di scartare per quanto fosse possibile ogni questione di bandiera.

Con telegramma dello stesso giorno informai la Eccellenza Vostra di questa risposta del sig. Drouyn de Lhuys.

Ma l'indomani questo ministro mi dirigeva un biglietto con cui mi annunziava che aveva ricevuto il rapporto del console generale di Francia sull'incidente di Genova, e che io era stato informato inesattamente, giacchè i fatti ivi riferiti vi erano presentati sotto un punto di vista diverso e con un carattere più grave.

Ieri mattina poi ricevevo dall'Ecc. V. un telegramma nel quale ella m'annunziava che il conte di Sartiges avevale diretto una nota ufficiale per domandare il rimbarco degli arrestati e per sconfessare l'operato del console generale di Francia a Genova. L'Ecc. V. mi dava istruzione di recarmi di nuovo dal sig. Drouyn de Lhuys, per tentare un accomodamento, il quale avesse per risultato principale d'evitare la riconsegna materiale degli arrestati.

Benchè assalito da febbri intermittenti, mi recai dal sig. Drouyn de Lhuys senza perdita di tempo, e dopo uno scambio di osservazioni reciproche, il ministro imperiale degli affari esteri, senza impegnare però definitivamente le risoluzioni future dell'imperatore, si mostrò disposto a sottomettere a S. M. una proposta di mezzo termine sulle basi seguenti:

1° Il principio dell'inviolabilità della bandiera riconosciuto per mezzo di scambio di note;

2° Considerare l'avvenuto come uno spiacevole malinteso;

3° Gli arrestati che furono con questo fatto messi in mano delle autorità italiane, sarebbero considerati come restanti a disposizione della Francia;

4° La domanda d'estradizione sarebbe diretta in via regolare alla Francia dal governo italiano. La Francia vedrebbe se vi è luogo all'estradizione; questa sarà considerata come fatta; ma il governo italiano s'impegnerebbe, pel caso in cui vi fosse condanna capitale, a commutar la pena, in guisa che non vi fosse sangue sparso.

Nel mandarle per telegrafo questa proposta, io la pregai di doverla esaminare attentamente e di farmi conoscere egualmente per telegrafo l'intenzione precisa del governo del Re in proposito.

Sto adunque attendendo le ulteriori istruzioni del ministero per agire in conformità.

Gradisca, ecc.

NIGRA.

IV.

Il ministro degli affari esteri al cav. Nigra.

(DISPACCIO TELEGRAFICO)

14 *luglio* 1863, 11 *ore* (*sera*)

Transazione accettata in massima, salvi particolari di forma. Ministero non può assumere impegno riguardo alla questione della grazia per rispetto alla prerogativa reale.

V.

Il R. ministro a Parigi al cav. Visconti-Venosta ministro degli affari esteri.

Onorevolissimo sig. ministro,

Continuo il rendiconto di quanto si passò da ieri ad oggi fra questa regia legazione e il ministero imperiale degli affari esteri intorno all'incidente dell'arresto operatosi a Genova sull'*Aunis*.

Ieri dopo la spedizione del mio dispaccio, n. 167 (confidenziale), mi giunse il telegramma con cui V. E. mi annunziava che il mezzo termine contenuto nel dispaccio stesso e che il signor Drouyn de Lhuys s'era incaricato di sottomettere all'imperatore, era approvato in principio dal Consiglio dei ministri. Partecipai quest'approvazione al sig. Drouyn de Lhuys con un biglietto particolare, e questo ministro poco dopo mi dirigeva una lettera nella quale m'annunzia che i nuovi rapporti a lui giunti e quelli diretti al ministero imperiale di marina aumentavano la gravità del fatto; che la restituzione degli arrestati gli pareva il solo modo di terminare la questione, e che attendeva gli ordini dell'imperatore sulla mia proposta di *mezzo termine*.

Devo anzitutto rettificare quest'ultima espressione del signor Drouyn de Lhuys. La proposta da me fatta era concepita nei termini di quanto era indicato nella lettera particolare che V. E. mi diresse l'11 corrente. Io proposi che il principio di diritto marittimo rimanesse impregiudicato col mezzo di uno scambio di note; che i prigionieri rimarrebbero provvisoriamente in nostra custodia; che intanto si domanderebbe l'estradizione in via regolare. Le aggiunte e le modificazioni furono suggerite dal signor Drouyn de Lhuys. Questa rettifica non ha altro scopo che quello di ben constatare i fatti, giacchè, come le scrissi ieri, il ministro imperiale degli affari esteri nel disporsi a sottomettere il mezzo termine prodotto all'imperatore, riservò espressamente le determinazioni di S. M.

Oggi poi, ad un'ora pomeridiana, il sig. Drouyn de Lhuys mi pregò di passare da lui. Questo ministro mi disse che la risposta dell'imperatore era giunta; che S. M. aveva esaminato il mezzo termine proposto, ma che credeva che il solo modo corretto e degno ugualmente delle due nazioni, a cui doveva stare parimente a cuore l'osservanza dei principii di diritto marittimo, era che il governo italiano rendesse gli arrestati, e che il governo francese li ponesse sotto sicura custodia e li restituisse all'autorità italiana dopo ottenuta, se vi ha luogo, la regolare estradizione.

Il signor Drouyn de Lhuys soggiunse che il console sarebbe sconfessato; che sarebbe riservata tra i due governi la questione d'esaminare come dei malfattori, sudditi italiani, siansi trovati a bordo d'un bastimento francese in un porto italiano. Soggiunse che naturalmente, quando l'estradizione fosse operata, nessuna domanda di clemenza sarebbe diretta dal governo francese al governo italiano, il quale sarebbe quindi intieramente libero d'applicare ai colpevoli tutto il rigore delle leggi. Il dispaccio del conte di Sartiges sarebbe considerato come contenente la domanda di restituzione fatta dal governo francese.

Il sig. Drouyn de Lhuys insistette specialmente sulla gravità della circostanza che siasi proceduto verso il bastimento a vie di fatto prima dell'intervento del console francese, il quale non avrebbe finito col dare il suo consenso all'arresto se non come forzato moralmente.

Ho risposto al signor Drouyn de Lhuys che il consenso del console francese era un fatto che non si poteva rivocare in dubbio, e che io non poteva ammettere che si potesse forzare in qualsiasi modo un console a dare un consenso quando non intendesse di farlo; che il fatto della presenza a bordo d'un bastimento mercantile di cinque ribaldi della specie di Cipriano La Gala e compagni, era di quelli che potevano turbare l'ordine pubblico nel porto. Ripetei del resto che il governo del re non intendeva sollevare col governo francese una questione di diritto marittimo, i cui principii gli stavano ugualmente a cuore che alla Francia; che il suo desiderio era di accomodare la cosa con soddisfazione delle due parti, evitando di operare la restituzione materiale degli arrestati. Dissi che al nostro giudizio il mezzo termine proposto offriva le basi d'un ragionevole componimento; che apprendevo con vero e vivo rincrescimento che il governo imperiale non l'avesse accettato; che io non potevo quindi che trasmettere puramente e semplicemente la sua risposta, riservando intieramente il giudizio del mio governo e le sue determinazioni.

Le mandai per telegrafo queste medesime cose, ed attendo per agire in conseguenza la risposta che V. E. sarà per mandarmi, dopo aver presi gli ordini del Re e sottomessa la cosa al Consiglio dei ministri.

Gradisca, ecc.

Parigi, 15 *luglio* 1863.

NIGRA.

VI.

CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO

Seduta del 19 *luglio* 1863.

Presenti i consiglieri: Sclopis — Pinchia — Cerruti — Barbaroux — Mancini — D'Ondes-Reggio — Guerrieri — Alfieri — Susinno.

Visto il dispaccio 17 corrente col quale l'on. sig. ministro degli affari esteri invita il Consiglio ad esaminare il quesito seguente:

« La Francia può ella legalmente e giustamente pretendere secondo il diritto delle genti ed i trattati in vigore la restituzione degli individui stati arrestati a bordo del vapore postale delle messaggerie francesi l'*Aunis* nel porto di Genova ed il governo del Re ha egli il dovere di restituirli quando ne riceva espressa e formale richiesta? »

Udita la lettura di nota del ministero dell'interno a quello degli affari esteri in data dell'11 corrente e degli allegativi documenti, non che del carteggio scambiato fra il prefetto di Genova ed il console generale di Francia in quella città, dai quali documenti risultano le circostanze di fatto qui presso riassunte:

Il prefetto di Genova informato che sul vapore l'*Aunis*, giunto il mattino del 10 corrente da Civitavecchia nel porto di Genova con direzione per Marsiglia, si trovavano i nominati: Cipriano La Gala e suo fratello Giona — Domenico Papa — Giovanni Di Avanzo — Angelo Sarno, tutti cinque inquisiti di crimini comuni e di atti di brigantaggio e per ciò ricercati dall'autorità giudiziaria, mandava un ispettore di pubblica sicurezza e sufficiente apparato di forza pubblica a bordo dell'*Aunis* per arrestare quegli imputati, e scriveva contemporaneamente al console di Francia una lettera di avviso la quale però, per qualche involontario accidente, non gli era subito rimessa.

Il secondo del bastimento permetteva bensì la constatazione delle persone degli inquisiti, ma non il loro arresto, sia perchè trovavasi in quel momento assente dal bordo il capitano, sia perchè riputava necessario il consenso del console francese.

Ragguagliato di questa opposizione il prefetto mandava tosto il questore di Genova dal console di Francia per pregarlo officiosamente a volersi interporre perchè fosse rimossa ogni difficoltà e la consegna si facesse regolarmente.

Il console di Francia, signor Huet, sollevava bensì una questione di forma per il casuale ritardo dell'avviso mandatogli, ma, sentite le spiegazioni dategli sull'urgenza di procedere e sulla qualità delle persone ricercate, ordinava ad un impiegato del suo consolato d'accompagnare a bordo del piroscafo l'*Aunis* il questore, di presentarlo al comandante del legno, e di dichiarargli che nulla più ostava alla consegna dei ricercati all'autorità del governo del Re. Diffatti l'impiegato consolare a ciò deputato recavasi a bordo, ed il capitano arrivatovi egli pure, rivestito l'uniforme, e quindi fattosi presentare dal delegato del console il questore, riceveva ufficialmente dal primo l'ordine della

consegna, in seguito a quali formalità i cinque imputati venivano dalla forza pubblica arrestati e tradotti nelle carceri di Genova.

Trascorsero però 24 ore dall'arresto, il console con sua lettera al prefetto protestava contro quel fatto, dichiarava come egli lo avesse preventivamente disapprovato quando il questore recavasi a parlargliene, e spiegava di avervi dato il consenso unicamente per evitare gli scandali che aveva ragione di temere.

Premesse queste circostanze e venendo all'esame del quesito propostogli il Consiglio osserva:

Non potersi a parer suo giudicare il presente caso secondo i principii generali del *gius* delle genti, nè secondo le norme e le consuetudini del diritto marittimo, mentre se ciò fosse egli reputerebbe debito suo di fare ampia e speciale riserva delle prerogative giurisdizionali del potere sovrano nelle acque territoriali dello stato.

L'incidente occorso e la vertenza che ne sorge escono dalla sfera del diritto comune, poichè esistono speciali convenzioni che vincolano i due governi, stabiliscono i limiti alla giurisdizione sulle navi che entrano nei loro porti, ed il modo di procedere nell'esercitarla.

L'articolo 12 della convenzione consolare italo-francese contiene le disposizioni seguenti:

« Il est convenu que les *fonctionnaires de l'ordre judiciaire* et les officiers et agents de la « douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires, sans « être accompagnés par le consul ou vice-consul « de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir en temps « opportun lesdits agents consulaires pour qu'ils « assistent aux déclarations que les capitaines et « les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin « d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration « de la justice.

« La citation qui sera adressée à cet effet aux « consuls et vice-consuls, indiquera une heure précise, et si le consul ou vice-consul négligeaient « de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en « leur absence. »

L'articolo 13 della stessa convenzione reca al 3° alinea:

« Les autorités locales ne pourront intervenir « que lorsque les désordres survenus à bord des « navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le « port, ou quand une personne du pays, et ne « faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera « mêlée. »

Infine, e ciò ha molto maggior gravità, la Convenzione postale tra la Sardegna e la Francia, del 4 settembre 1860 reca:

« Art. 6. Lorsque les paquebots employés par « l'administration des postes de France ou l'administration des postes Sardes pour le transport « des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtimens nationaux de propriété de « l'Etat, ou des bâtimens frétés ou subventionnés « par l'Etat, ils seront considérés et reçus comme « vaisseaux de guerre dans les ports des deux « pays où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, e il y jouiront des mêmes honneurs et priviléges. »

« Art. 7. Les paquebots des deux administration pourront embarquer ou débarquer dans les « ports des deux Etats où il aborderont, soit régulièrement, soit accidentellement, des espèces et « matières d'or et d'argent; ainsi que des passagers de quelque nations qu'ils puissent être, « avec leurs hardes ou effets personnels, sous le « condition que les capitaines de ces paquebots « se soumettront aux règlements sanitaires, de police et de douane de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs.

« Toutefois, les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans l'un des « susdits ports, ne pourront sous aucun pretexte « être enlevés du bord, ni assujétis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du *visa* de « leur passeports. »

Crede il Consiglio, che qualora i diritti reciproci fossero regolati solo dalla Convenzione consolare, le disposizioni di questa non escluderebbero l'esercizio della giurisdizione territoriale, giacchè l'articolo 12 ammette l'intervento a bordo degli uffiziali giudiziari e doganali, purchè siano accompagnati dagli agenti consolari, ed anche in assenza di questi, quando i medesimi, avvertiti della visita, trascurassero di assistervi.

E quanto all'articolo 13 non potrebbe negarsi che l'esistenza a bordo di notorii malfattori ricercati dalla giustizia del paese non fosse, tanto più nella presente condizione di cose, un fatto che quando fosse pervenuto a pubblica notizia prima che l'autorità se ne occupasse, avrebbe per avventura potuto servire di eccitamento a qualche disordine.

Nè sembra che l'essersi dapprincipio mancato a qualche formalità basterebbe ad infirmare tutto l'operato dell'autorità di Genova, poichè fuvvi poi effettivamente non solo la materiale assistenza di un delegato consolare, ma il consenso del console, condizione che a rigore di termini non è richiesta dalla convenzione.

Ma per contro il Consiglio non reputa si possa fondatamente e coscienziosamente sostenere che di fronte alle stipulazioni degli articoli VI e VII della convenzione postale fosse lecito procedere in verun modo alla perquisizione ed all'arresto dei passeggieri a bordo del battello postale l'*Aunis*, quando sia provato che quella nave sia realmente sovvenzionata dal governo francese nel genuino e naturale senso di questa parola, cioè che lo stato le corrisponda una somma fissa e stabile non come semplice prezzo d'un servizio, ma propriamente a titolo di sovvenzione, e meno ancora si tratti solo del pagamento dei diritti imposti alla corrispondenza e contemplati dall'articolo 45 della convenzione stessa, giacchè questi non costituirebbero una vera sovvenzione.

Le prescrizioni di quegli articoli sono così formali e precise, esse recano così larghe immunità ed escludono così assolutamente la facoltà di operare l'arresto di passeggieri, che non vi può esser luogo a dubbio sul loro valore e sugli effetti che debbono produrre nei rapporti giuridici fra le due parti contraenti. Stimerebbe pertanto il Consiglio superfluo il trattenersi ad investigare sottilmente se l'assimilazione ai legni da guerra stipulata in favore dei legni postali delle due parti che siano proprietà dello stato, o noleggiati o sovvenzionati dallo stato, sia perfetta e se in realtà a questi battelli si attribuiscano e si rendano tutti quegli onori e privilegi che si accordano ai veri bastimenti da guerra.

Nè a senso del Consiglio meglio gioverebbe ricorrere al sistema delle interpretazioni per vedere se per avventura le parti contraenti non abbiano inteso parlare che di perquisizioni ed arresti ordinati ed operati dall'autorità amministrativa, e di lasciar illesa l'azione dell'autorità giudiziaria.

Le interpretazioni sono ammessibili e necessarie quando mancando precise stipulazioni, o queste essendo concepite in termini ambigui, riesce indispensabile il prender norma dai principii generali del diritto o dalla natura delle circostanze per determinare l'intenzione delle parti contraenti.

Ma quando vi esiste un complesso di stipulazioni chiare, determinate e manifestamente applibili al caso; quando queste stipulazioni derogando esplicitamente al diritto generale, costituiscono un diritto particolare fra le parti contraenti, allora la lealtà che deve presiedere ai rapporti fra governi e governi esige che le espressioni letterali dei trattati siano francamente ammesse, e che da queste sole si prenda norma per giudicare della legalità dell'operato. Ora dalle espressioni della convenzione chiaramente risulta che in vista dei reciproci vantaggi le due parti contraenti derogarono al diritto comune per evitare anche il più lontano pericolo di turbamento delle corrispondenze postali, o d'impedimento al libero trasporto dei passeggieri. E quanto alla supposizione che nell'art. VII non debba intendersi contemplata l'azione del potere giudiziario, è ovvio notare che le eccezioni non si suppongono, ma debbono essere espresse, e che ove effettivamente le parti contraenti avessero voluto riservare i diritti dell'autorità giudiziaria, sarebbe stato naturale che inserissero nella convenzione un'esplicita clausula, come la esperienza dimostra che ordinariamente si pratica nei trattati, semprecchè si vogliano limitare gli effetti di una tale disposizione generale.

Il Consiglio poi non pensa che si possa, giuridicamente parlando, dedurre una giustificazione dell'incidente dell'*Aunis* dall'esempio di quanto praticossi dal governo francese nell'affare della *Gulnara*. Il Consiglio è profondamente convinto che l'arresto operatosi nel 1844 dalle autorità francesi nelle acque di Ajaccio a bordo della *Gulnara* di un bandito còrso non possa giustificarsi coi sacri principii del diritto delle genti, tanto più che si trattava di un legno appartenente alla marina reale di una nazione amica; e che quel legno aveva cercato rifugio contro i pericoli di una burrasca, circostanza questa che, secondo tutti i pubblicisti e secondo le leggi dell'umanità, richiede maggiori e più scrupolosi riguardi. Ed invero la stessa Corte di cassazione di Francia, alla quale venne deferito il caso (1), non credette potersi considerare altrimenti come legale l'arresto, fuorchè osservando che l'arresto medesimo era stato espressamente approvato dal governo francese, ed implicitamente dal governo sardo, col che la Corte veniva pure implicitamente a riconoscere che non sarebbe stato sufficiente l'assenso del console e del capitano sardo e che, ove fosse mancata una sanzione posteriore dei due governi, l'arresto sarebbe stato giuridicamente nullo.

D'altronde non esisteva allora un articolo espresso di convenzione che recisamente proibisse l'arresto dei passeggieri a bordo dei battelli postali delle due potenze (2).

Per ultimo non sembra al Consiglio che il consenso dato per una causa qualunque dal console francese di Genova, possa da noi invocarsi per legittimare l'arresto agli occhi del governo francese, giacchè l'autorità dei consoli è ristretta ad invigilare l'esecuzione dei trattati, e, se può ammettersi in loro qualche potere discrezionale in casi dubbi e nei quali non possano aver a tempo opportuno le istruzioni dei loro governi, è incontestabile che loro non s'appartiene il derogare a chiare e formali disposizioni dei trattati.

Certamente il governo francese sarebbe libero di approvare l'operato del proprio console, e riconoscendo la buona fede colla quale agirono le autorità italiane, tenendo conto dei suoi buoni rapporti col governo del Re, potrebbe considerare quel fatto come un provvedimento preliminare consigliato dalla urgenza delle circostanze per antivenire qualunque pericolo che uomini imputati dei più atroci misfatti, pericolosi per la pubblica sicurezza, e colpiti dal mandato di cattura come rei di crimini comuni, potessero in qualche guisa sottrarsi alla sanzione delle leggi. Ma dal momento che esistono solenni stipulazioni le quali proibivano quell'atto, il governo francese è solo giudice in questa parte della propria condotta e delle proprie deliberazioni.

(1) Arrêt du 31 juillet 1845. — V. DALLOZ — *Recueil de jurisprudence et de législation*, année 1845.

(2) V. inoltre l'articolo inserto nel *Moniteur universel* del 9 gennaio 1845. Ma si ritenga sempre che allora non esistevano gl'impegni reciproci risultanti dalla convenzione postale 4 settembre 1860.

Per questi motivi adunque, il Consiglio, alla maggioranza di otto voti contro uno,

AVVISA:

Che a rigor di diritto, ossia in virtù delle esplicite stipulazioni della convenzione postale del 4 settembre 1860, la Francia può legalmente pretendere la restituzione dei passeggieri arrestati a bordo del legno postale delle Messaggerie francesi l'*Aunis* e che il governo italiano, ove la Francia non voglia consentire ad un'amichevole transazione, non si può ricusare dal deferire alla domanda.

Nè il Consiglio crede che in tale questione possa essere implicata la dignità del governo del Re, o compromesso l'onor nazionale, giacchè non si tratta nè dei diritti della sovranità, nè della indipendenza della nazione, ma puramente di rapporti giuridici risultanti da un patto bilaterale, del quale noi avremmo il diritto di esigere dalla Francia l'osservanza in quel modo stesso che la Francia la richiede da noi, insomma di una di quelle cause che tra privati si giudicherebbero egualmente dai tribunali, secondo i risultamenti dei patti convenuti.

Mentre però il Consiglio del contenzioso diplomatico non può esimersi dal riconoscere lealmente il diritto che compete alla Francia, in virtù della convenzione postale del 4 settembre 1860, esso deve parimente riconoscere e dichiarare che altre stipulazioni ci conferiscono diritti verso la Francia, che non debbono essere meno sacri, nè meno inviolabili.

La convenzione del 23 maggio 1838, stabilisce fra i due stati la reciproca consegna dei malfattori.

Ma questa convenzione non potrebbe produrre i suoi pieni effetti, se le due parti contraenti non provvedessero a che gli imputati fossero posti nell'impossibilità di evadersi, mentre pendono le pratiche di estradizione.

Perciò, quando il governo del Re dovesse ottemperare al rigoroso diritto, e far ragione alle richieste del governo francese per la restituzione degli imputati e rei, la restituzione stessa dovrebbe essere accompagnata da una distinta domanda tendente ad ottenere che l'autorità francese ritenesse, secondo gli usi internazionali, in arresto preventivo e provvisorio, gli imputati e rei, in guisa da impedirne la evasione, intanto che si facciano le pratiche indicate dalla citata convenzione 23 maggio 1838.

Fatto e deliberato in Consiglio, il 19 luglio 1863.

Il presidente
SCLOPIS.

Il consigliere segretario
ROMANO SUSINNO.

VII.

Il ministro degli affari esteri al cav. Nigra, ministro d'Italia a Parigi.

Torino, 19 *luglio* 1863.

Signor Ministro,

Il conte di Sartiges è venuto avant'ieri a darmi lettura d'un dispaccio, nel quale il signor Drouyn de Lhuys, dopo aver ricordate sommariamente le trattative, alle quali ha dato luogo l'arresto di Cipriano La Gala e dei quattro altri delinquenti a bordo del battello a vapore francese l'*Aunis*, conchiude dichiarando che il governo francese si crede in diritto a chiudere, in forza dei principii di diritto marittimo e delle convenzioni esistenti fra l'Italia e la Francia, la restituzione di quei cinque individui.

Il ministro di Francia mi ha comunicato al tempo stesso ufficiosamente un dispaccio indirizzato al console generale francese a Genova per disapprovare formalmente la sua condotta in questa occasione.

Il rispetto rigoroso dei principii di diritto marittimo è sempre stato e sarà sempre la regola della nostra condotta.

Le stipulazioni della convenzione del 4 settembre 1861 sono concepite in termini d'un'assoluta reciprocità; il nostro interesse come il nostro onore ci vietano adunque di scemarne in qualunque modo il valore e l'importanza.

Tuttavia abbiamo creduto che la questione dovesse essere esaminata sotto un aspetto più largo ed elevato che non quello d'una semplice interpretazione della lettera dei trattati.

L'adesione del console di Francia all'atto d'arresto, adesione che è stata constatata dalla disapprovazione stessa del suo governo, avrebbe dovuto bastare, a nostro avviso, a togliere ogni apparenza d'un'infrazione commessa con animo deliberato del diritto delle genti, la quale infrazione sola potrebbe costituire un'offesa ai diritti della bandiera. Che il signor Huet abbia oltrepassati o meno i suoi poteri ciò non toglie che il prefetto di Genova abbia potuto crederci in buona fede autorizzati a procedere ad un atto, il quale non avrebbe acquistato un carattere offensivo che in seguito ad una protesta o ad un'opposizione formale. Infatti, le autorità italiane si affrettarono a sospendere qualsivoglia operazione finchè non venne ottenuto il consenso del console.

Dacchè la questione della buona fede da entrambe le parti era fuor di contestazione, non rimaneva, a nostro avviso, che da regolarizzare la situazione, sia dichiarando, come eravamo disposti a farlo, che l'incidente dell'*Aunis*, non poteva costituire un precedente, sia chiedendo nelle forme ordinarie l'estradizione dei cinque delinquenti, che avrebbero continuato a rimanere provvisoriamente nelle nostre prigioni.

Gli è questo scopo che volevamo raggiungere nelle trattative che S. E. il sig. Drouyn de Lhuys ricorda sommariamente nel suo dispaccio.

Il governo imperiale ci renderà la giustizia di riconoscere che in tutte le fasi di questi negoziati ci siamo dimostrati animati da un sentimento di conciliazione tanto più sincero in quanto che una transazione ci pareva e ci pare ancora rispondere sola alle vere esigenze della situazione.

Tuttavia S. E. il signor Drouyn de Lhuys persiste a credere che la sola questione di diritto debba essere presa in considerazione, senza aver riguardo alla qualità degli individui arrestati, nè al consenso del console di Francia. Ci si chiede adunque, in forza delle convenzioni esistenti, la restituzione dei cinque delinquenti arrestati a bordo dell'*Aunis*. La questione essendo posta in questi termini di diritto rigoroso abbiamo dovuto esaminare fino a qual punto potevamo aderire a questa domanda.

Quale è stato lo scopo delle autorità italiane quando arrestarono a bordo dell'*Aunis* i cinque individui i nomi dei quali hanno risuonato in modo tanto triste in Italia?

Quello di tutelare l'ordine morale e la sicurezza pubblica coll'impedire che que' delinquenti sfuggissero alla repressione della giustizia.

La Francia che ci chiede l'esecuzione stretta e formale dei trattati esistenti, non ricuserà, ne sono convinto, di eseguire dal suo canto questi trattati in ciò che riguarda l'estradizione di quei malfattori. Noi possiamo adunque consentire alla restituzione di Cipriano La Gala e de' suoi compagni, giacchè questa restituzione non può somministrare loro un mezzo legale per isfuggire al giudizio dei tribunali competenti.

Secondo le disposizioni della Convenzione del 23 maggio 1838, che è stata da ambe le parti applicata a tutto il territorio del regno d'Italia, gli individui colpiti da un mandato di cattura per i reati enumerati dall'art. 2, sono, durante l'esame della domanda d'estradizione, arrestati e ditenuti dal governo che deve consegnarli.

Noi siamo adunque autorizzati a chiedere come condizione della restituzione che Cipriano La Gala ed i suoi quattro compagni siano ditenuti provvisoriamente in carcere e che le autorità francesi prendano tutte le disposizioni necessarie per rendere impossibile la loro evasione.

Noi crediamo inoltre che le circostanze particolari del fatto e l'impressione che ha prodotta in Italia spingeranno il governo imperiale ad affrettare, per quanto sarà possibile, la concessione dell'estradizione. La sottrazione di Cipriano La Gala e de' suoi compagni al giudizio dei tribunali competenti sarebbe un fatto di tale natura, che noi non vogliamo ammetterne la possibilità.

L'incidente avvenuto a bordo dell'*Aunis* non è un avvenimento isolato ed assolutamente senza relazione con altri casi anteriori.

S. E. stessa il signor Drouyn de Lhuys rammenta che degli individui conosciuti per la loro attiva partecipazione al brigantaggio essendo passati a bordo di un bastimento delle messaggerie imperiali, a Messina ed a Napoli, il governo del Re ha chiesto al governo francese l'autorizzazione di procedere al loro arresto, e che questa autorizzazione venne rifiutata.

Noi riconosciamo che questo precedente esiste, ma ne ricaviamo differenti conseguenze. Questo fatto ed altri simili essendo stati segnalati a parecchie riprese al governo francese, le messaggerie imperiali non avrebbero dovuto far servire contro la sicurezza del nostro stato le immunità loro accordate sotto la guarentigia della bandiera francese.

S. E. il ministro degli affari esteri dichiara che i vapori postali delle messaggerie imperiali sono assimilati sotto certi riguardi ai bastimenti di guerra. Ora egli è incontestabile, secondo i principii più riconosciuti del diritto delle genti, che un bastimento di guerra non saprebbe servire d'asilo a malfattori della più ignobile specie. Guarentigie analoghe devono evidentemente esistere per i vapori postali dei due paesi.

Qualunque sia la portata degli articoli 6 e 7 della convenzione postale, noi non interpreteremo le immunità di cui godono i nostri vapori postali al punto di credere ch'essi abbiano il diritto di dare impunemente ricovero negli stessi porti della Francia a dei rei evasi dalle prigioni. Vi sono diffatti considerazioni di alta moralità, dalle quali nessun governo potrebbe fare astrazione nell'applicazione della lettera dei trattati.

Noi ci crediamo adunque autorizzati a chiedere che sia aperta un'inchiesta sulle circostanze per le quali i cinque delinquenti dei quali si tratta, hanno potuto essere ammessi, malgrado la loro lugubre fama a prendere passaggio a bordo dell'*Aunis* ed a godere della protezione francese, della quale sono veramente indegni per ogni riguardo. Noi chiediamo inoltre che siano dati ordini formali, affinchè non si possa d'or innanzi condurre impunemente ne' nostri porti e nelle nostre acque territoriali individui, i delitti dei quali turbano in modo permanente la tranquillità d'Italia, e sollevano a buon diritto, lo sdegno degli uomini onesti di tutti i paesi.

Si compiaccia di dar lettura del presente dispaccio a S. E. il signor Drouyn de Lhuys, ecc.

Firmato: VISCONTI-VENOSTA.

VIII.

Il R. ministro a Parigi al cav. E. Visconti-Venosta ministro degli affari esteri.

Parigi, 21 *luglio* 1863.

Onorevolissimo sig. ministro,

Per mezzo del corriere di gabinetto ho ricevuto stamane il dispaccio di gabinetto che l'E. V. mi diresse il 19 corrente, relativo all'arresto dei cinque malfattori a bordo dell'*Aunis*.

Mi recai subito da S. E. il sig. Drouyn de Lhuys e gli diedi lettura di questo dispaccio, del quale però non gli lasciai copia.

Il sig. Drouyn de Lhuys promise che i cinque malfattori sarebbero messi in istato d'arresto e custoditi dalle autorità francesi, appena sarebbero stati loro consegnati.

Il ministro imperiale degli affari esteri promise inoltre che alla domanda d'estradizione si sarebbe dato il più sollecito corso possibile, che il governo dell'imperatore farebbe un'inchiesta sul come detti malfattori siansi trovati a bordo d'un bastimento

francese in un porto italiano; e che si vedrebbe d'evitare per l'avvenire inconvenienti di tal natura.

Contemporaneamente rimisi a S. E. la domanda ufficiale di estradizione corredata dalle relative copie autentiche de'mandati di arresto della Corte di appello di Napoli.

Ebbi cura di portare quanto sopra a notizia di V. E. per via telegrafica, e di domandare per la stessa l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui i cinque malfattori predetti saranno giunti alla frontiera francese per essere ivi consegnati alle autorità imperiali.

Gradisca, onorevolissimo sig. ministro, l'espressione della mia profonda osservanza.

NIGRA.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera ha cominciata oggi la discussione generale della proposta di legge sul dazioconsumo. La seduta fu notevole per un discorso del presidente del Consiglio, che per mancanza di spazio non possiamo analizzare, ma che fu assai applaudito, avendo posta la quistione ne' suoi veri termini, sia rispetto allo stato che a comuni.

Ci pare ch' esso abbia dissipati molti dubbi e vinte molte incertezze e che perciò debba la discussione proceder più celere, non essendo probabile si vogliano muovere obbiezioni le quali sono già state vittoriosamente confutate dal ministro delle finanze, che non poteva non prevederle.

I giornali francesi pubblicano il seguente dispaccio telegrafico:

Vienna, 22 *luglio* 1863.

La *Gazzetta di Vienna* (edizione della sera) pubblica il testo della risposta della Russia all'Austria, come anche un dispaccio del signor Rechberg, spedito il 19 luglio in conseguenza di quella risposta al principe di Metternich a Parigi ed al conte Appony a Londra.

Questo dispaccio dice: La risposta del principe Gorciakoff tocca a tre punti che riguardano specialmente l'Austria, e sui quali il governo imperiale deve esporre nettamente il suo modo di vedere prima di entrare in colloqui coi gabinetti di Parigi e di Londra sulla condotta che le tre potenze giudicheranno conveniente di tenere in seguito alla risposta della Russia. Io non voglio indagare se un segreto pensiero ha potuto inspirare il principe Gorciakoff, quando scrisse i tre passi in quistione e mi limito a dichiarare che essi sono tali da gettare l'equivoco sulle intenzioni dell'Austria e da collocarla in una posizione che non potrebbe accettare.

I tre passi in discorso del dispaccio russo, sono: 1° quello dove il principe Gorciakoff insinua che il nostro dispaccio del 18 giugno fa prevedere ed approva per così dire il rifiuto della Russia ad aderire alla conferenza; 2° quello in cui le provincie polacche dell'Austria sono messe sulla stessa linea del paese generalmente designato col nome di regno di Polonia; 3° quello in cui il governo russo propone di entrare in trattative colla Prussia e coll'Austria sui loro suddili polacchi.

Il signor di Rechberg prega i signori di Metternich e d'Appony a pronunciarsi energicamente al cospetto dei signori Drouyn de Lhuys e di lord Russell in modo che le intenzioni del governo austriaco non siano, sul soggetto della conferenza, oggetto di nessun dubbio.

Il dispaccio austriaco del 18 gennaio constata semplicemente e di una maniera assai chiara il fatto dando a divedere che la riunione della conferenza dipende dall'adesione della Russia.

Se la Russia rifiutò la conferenza, non ne consegue che il signor di Rechberg approvi il di lei rifiuto. La Russia poteva benissimo accettare una conferenza. Il signor di Thunn, ambasciatore austriaco a Pietroburgo, ricevette per telegrafo l'avviso di parlare in questo senso e di rettificare la interpretazione erronea data al dispaccio austriaco.

Relativamente alla parità che si vorrebbe instituire fra la Galliria ed il regno di Polonia il signor di Rechberg è obbligato a respingere ogni insinuazione di questo genere.

Relativamente al modo proposto dalla Russia per giungere ad un accordo, il dispaccio austriaco dice che l'accordo fermato fra i tre gabinetti di Vienna, Londra e Parigi stabilisce fra esse dei legami che l'Austria non può adesso rompere per negoziare separatamente colla Russia.

Interno

PARLAMENTO ITALIANO

SENATO DEL REGNO

SEDUTA DEL 25 LUGLIO

Presidenza del vice presidente FERRIGNI.

La seduta è aperta alle ore 3 pom. colla lettura del processo verbale della precedente seduta, ch'è approvato.

Seguita la discussione del progetto di legge *per la composizione delle Corti d'assisie*.

Sono approvati con lievi modificazioni i primi 6 articoli, salva la modificazione che la nomina e surrogazione dei giudici, di cui appunto si tratta negli articoli 5° e 6°, siano fatte dal primo presidente della Corte d'appello, senza bisogno di sentire il procuratore generale, come sarebbe stato necessario senza questa modificazione.

Il ministero ritira quindi l'art. 7, e la Commissione tutti quegli emendamenti che vi aveva fatti.

Gli ultimi tre articoli 8, 9 e 10 sono quindi approvati con qualche modificazione.

Si dovrebbe dopo ciò porre ai voti per iscrutinio segreto l'intero progetto di legge, ma il Senato non essendo in numero la seduta è levata alle 5 3$|$4, e rimandata a martedì alle 2 pom.

CAMERA DEI DEPUTATI

SEDUTA DEL 25 LUGLIO

Presidenza CASSINIS

La tornata è aperta alle ore 1 15 pom. colla lettura del verbale della seduta antecedente, che viene approvato senza opposizione.

Si legge il sunto delle petizioni, alcune delle quali vengono dichiarate d'urgenza.

Si comunica un omaggio.

Si accordano congedi all' on. Cavallini, all' on. Tonelli e ad un'altro di cui ci è sfuggito il nome.

L'ordine del giorno porta per primo la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge ieri per singoli articoli approvati dalla Camera e che si riferiscono a:

1° Spesa maggiore per trasporti militari;

2° Ferrovia da Gallarate a Varese:

Risultato della votazione sul primo progetto:

Presenti e votanti 195; voti favorevoli 160; contrari 35.

La Camera approva.

Sul secondo progetto: Presenti e votanti 195; voti favorevoli 174; voti contrari 21.

La Camera approva.

PRES. dichiara che alla seconda votazione per la nomina dei membri della Commissione del bilancio, nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione di ballottaggio.

RICCIARDI e MASSARI discutono sull'ordine della iscrizione degli oratori per parlare sul progetto di legge concernente il brigantaggio. È una quistione di regolamento.

PRES. crede che la Camera debba ella interpretare l'articolo relativo del regolamento (22).

La Camera decide che le prese iscrizioni sieno valide.

MINGHETTI (ministro delle finanze) presenta un progetto di legge relativo al porto di Livorno.

PERUZZI (min. dell'interno) presenta alcuni progetti di legge. l'uno sui fondi comuni delle provincie meridionali, l'altro sui teatri demaniali; e ne ritira uno sui sifilicomii.

SANDONATO domanda che quello sui teatri demaniali venga trasmesso alla Commissione del bilancio.

È accordato.

FABRIZI GIOV. presenta una relazione.

FABBRICATORE propone che questa sera si tenga una seduta straordinaria per relazione di petizioni.

SANDONATO, LAZZARO e SANGUINETTI prendono la parola su questa proposta.

La Camera l'approva.

Si passa alla discussione del progetto di legge riprodotto dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, Minghetti, nella tornata del 29 maggio 1863, che è — tassa governativa e dazio comunale di consumo. —

Il ministro accetta il controprogetto della Commissione.

La discussione generale è aperta.

CADOLINI non crede che la proposta legge corrisponda agli interessi ed ai bisogni dello stato. Questa legge sotto il nome di dazio consumo non è che una tassa sulla rendita. Nei comuni chiusi si paga una nuova imposta sui prodotti dei propri campi; mentre nei comuni aperti non avviene così. Questa imposta colpisce il povero e lascia intatto il ricco; e colpisce il povero tanto più quanto è maggiore la sua povertà.

La tabella presentata dal ministro per istabilire la proporzione per abitanti con cui in molti stati d'Europa si pagano i dazi di dogana e di consumo sui vini, spiriti, birra e carne, porta nel Belgio una media di L. 3 50.

L'oratore dice che nel Belgio fu abolito ogni dazio di consumo; e che questo errore infirma la sua fede in tutti i documenti presentati dal ministro.

Egli trova che le modificazioni apportate dalla Commissione al progetto ministeriale non hanno fatto che peggiorarlo, rendendolo più ingiusto e gravoso.

Per facilitare l'applicazione di questa imposta conveniva scemarne e non aumentarne l'entità.

L'oratore si riserva di riprendere la parola sui singoli articoli, ad alcuni dei quali proporrà degli emendamenti.

MINERVINI (della Commissione) dichiara che appartenendo alla minoranza della Commissione, egli non si è seduto sul banco della Commissione con la maggioranza di essa. Egli propone un controprogetto, discorrendo dell'indole, della proprietà e delle conseguenze di questa tassa.

LAZZARO si limita ad alcune considerazioni semplicemente generali.

Egli dichiara che voterà contro questa legge, perchè la crede ingiusta, illiberale ed empirica. Ingiusta perchè colpisce inegualmente i contribuenti; illiberale perchè tende a contrariare lo sviluppo generale; empirica perchè manca di concetto fondamentale, non meno di quella sulla rendita.

Questa legge si oppone al sistema di discentramento; nè varrà ad aumentare il nostro credito all'estero il votar leggi simili, l' esito delle quali è più che incerto. Questa tassa, colle apparenze della unificazione, tende ad alterare sempre più il sistema di essa. Le ingiustizie che vi sono intorno a queste tasse in Lombardia vengono estese con questo progetto alla restante Italia.

MINGHETTI (min. delle finanze). Ringrazio prima di tutto la Camera di avere deliberato di votare anche questa legge prima di separarsi dopo una lunga e laboriosa sessione, rendendo con ciò un eminente servizio al paese. È vero che questa e l'altra legge già votata non potranno andare in vigore senza la terza che la completa, e che risguarda l'imposta fondiaria. Ma intanto è un gran passo fatto innanzi, e che dà al ministero agio di preparare i regolamenti relativi.

L'on. ministro accenna allo stato delle finanze prima e dopo l'epoca del 1859. Egli prosegue dicendo che il compito del ministro delle finanze era precisamente quello di unificare le fonti della rendita e la rendita stessa per ogni provincia.

Trattavasi però di unificarle aumentando codeste rendite.

Io non ho potuto rivolgermi, egli prosegue, al sistema del canone gabellario, tale quale vige nelle antiche provincie, che tutti sanno essere quello che ha destato in Piemonte le maggiori opposizioni. Esso diffatti presenta varii inconvenienti, non ultimo fra i quali, agli occhi di un ministro delle finanze, si è quello di non essere capace di incremento, come il fatto dimostra.

Io respingo non meno la proposta degli onorevoli Lazzaro e Minervini.

Non rimaneva che il sistema di imporre la fabbricazione, come altrove si usa. Ma presso di noi dopo le bevande, non saprei per ora colpire altre produzioni. Mi riservo però di farlo in seguito. La tassa sulle bevande potrà essere convertita affatto in una tassa di fabbricazione. Ma oggi sotto altra forma che non sia quella di dazio consumo sarebbe inattuabile in Italia. Appo noi, non esistono quei grandi stabilimenti che esistono altrove. Presso di noi la loro produzione avviene per opera di ogni singolo proprietario. A ciò si arroge che in Francia, p. e., è la più vessatoria che io conosca la tassa sulle bevande, tale che io non posso augurare nè offrire all'Italia. Per ciò tutto io credo che il progetto del mio onorevole predecessore che io ho in gran parte accettato, sia il migliore, dacchè non è nuovo il dazio-consumo in Italia, dove è in vigore in quasi tutte le sue provincie; per cui il mio piano si può chiamare piuttosto una riforma che una innovazione.

L'onor. Cadolini ha detto che nel Belgio furono aboliti i dazii di consumo. Ma nella mente dell'on. Cadolini si è fatta una restrizione al concetto del dazio di consumo che non è esatta. Le tasse ch'io ho calcolate pel Belgio, quantunque sotto diversa forma, sono dazii di consumo effettivi.

Del resto in molti paesi anche civili, il governo ha una parte sulle tasse delle bevande. E la tassa che noi andiamo ad imporre è così modica, che toglie la massima parte di tutte le altre obbiezioni.

Escluso il canone gabellario, dette le ragioni per cui non si può attuare l'imposta sulla fabbricazione, non restava che il sistema del dazio consumo.

Meno le bevande e le carni, io ho creduto dover lasciare ai comuni la possibilità di imporre tutti gli altri generi di consumo, in proporzione dei loro bisogni.

Stabilito adunque il dazio consumo, e determinato quali generi dovessero essere riservati allo stato e quali ai comuni, si presenta il concetto della classificazione di questi ultimi, in ragione della densità della loro popolazione.

Dopo la questione della tariffa veniva l'altra del modo di riscossione, ed io la distinsi fra le città murate ed i luoghi aperti nelle prime, applicando le tasse al momento dell'introduzione dei generi tassati.

Quando il produttore si fa anche consumatore, non è sempre possibile di assoggettarlo efficacemente a tassa. È un inconveniente che non si potrebbe ovviare che colpendo la produzione anzichè il consumo. Se non che, quest'ultimo metodo ho già detto che pel momento non riuscirà possibile.

Altra questione si è quella degli agenti, dei quali si ha creduto dover per tutti i riguardi stabilire la unicità, affidando l'esazione di questo dazio ad agenti governativi; perchè, come nella Lombardia, ciò è già nelle abitudini delle popolazioni, ed anche nella Toscana, abbenchè il dazio colà venga esatto a beneficio del comune. Torino presenta forse il solo esempio di una buona amministrazione di simili dazi per parte dei comuni. Ad ogni modo io tendo ad affidar queste esazioni a poco a poco ai comuni.

Finalmente insisto sulla poca gravezza di questo balzello che assicura tanto meglio la sua esazione ed il suo futuro incremento. Di modo che sin oggi non lo sopporteranno che i grandi centri.

Vi è un punto in cui non fui attaccato dai preopinanti, e dove mi aspettavo battaglia. Sento il dovere di prevenire l'attacco col dichiarare che, nel mentre desidero che non vi sieno balzelli sui cereali, i dazii sulle farine non influiscono gran fatto sul prezzo del pane. Questo balzello, tenuto entro certi limiti, non può allarmare alcuno. Il conte di Cavour dichiarò qui che un dazio moderato non diminuiva la consumazione delle farine. Questa mane stessa io ho ricevuto per telegrafo i prezzi delle farine e del pane su varie piazze e non vi ho trovato differenze notabili.

Molte materie tassabili ho dovuto lasciarle ai comuni, perchè possano progredire.

L'on. ministro prende ad esempio Napoli per dimostrare che la nuova legge è destinata ad aumentare i suoi redditi comunali, in modo che il suo municipio potrà pensare ad abbellirla sempre più.

Egli conchiude riservandosi ad esporre qualche particolarità ai singoli articoli.

Quanto poi all'on Lazzaro che ha accusato il ministero di mancare di un concetto fondamentale, risponde che se non lo ha scorto ancora, egli lo vedrà quando tutte le parti del piano finanziario da lui ideato sarà attuato.

Altra volta, quando ero ministro dell'interno, proposi una serie di leggi coordinate fra loro e credo che non ultima ragione del loro rigetto sia stata la troppa mole che addossavo al Parlamento. (*Ilarità*)

Anche il Piemonte ha sopportato una moltiplicità di tasse, che però lo condussero al massimo sviluppo di tutte le sue forze produttive, lo che gli permise di pensare e di fare l'Italia.

Quando il ministro ha finito di parlare la Camera esce in un bravo generale e parecchi deputati vanno al banco dei ministri a stringergli la mano.

La seduta è levata alle 5 e mezzo.

DISPACCI ELETTRICI

AGENZIA STEFANI

Londra, 25. Camera dei lord. Clarincarde domanda che vengano comunicati i rapporti relativi alle atrocità commesse dai russi in Polonia.

Lord Russell crede che tale comunicazione sarebbe inopportuna. Il governo, egli disse, fu biasimato per aver intavolate delle trattative prima di essere preparato ad impiegare la forza nel caso che queste trattative fallissero. Non vuole entrare in discussione sopra la saggezza di questa politica, ma crede che la Camera ammetterà la convenienza di fare delle proposte per assicurare la pace anche senza essere apparecchiati a fare la guerra per sostenerle. Constata avere l'Austria respinta una conferenza delle tre potenze.

Redcliffe fa l'elogio dell'Austria; dice sperare che il governo continuerà nei tentativi per una soluzione pacifica.

Ellenborough teme che la pace sia impossibile se continuano i russi a commettere così grandi atrocità.

Malmesbury biasima il governo di non avere seguito una politica di non intervento.

Clanricarde ritira la sua mozione.

Costantinopoli, 24. I circassi presero all'abordaggio una nave da guerra russa che viaggiava verso Soukoumkale e la condussero a Schoubschak.

Londra, 25. Camera dei Comuni. Discussione sugli affari della Polonia. Parlano Kinglake, Hennessey, Monsell; esprimono la speranza che i governi delle tre potenze non limiteranno la loro azione soltanto alle note diplomatiche. Palmerston dichiara che i nuovi passi che deve fare l'Inghilterra sono troppo importanti per essere esposti in una risposta improvvisata, tanto più che il governo agisce di comune accordo con la Francia e l'Austria.

Parigi, 25. Dal *Courrier du Dimanche*. Secondo alcune voci che sono assai diffuse e che noi riproduciamo con riserva, la Francia e l'Inghilterra non sarebbero lontane dalla determinazione d'indirizzare a Pietroburgo una risposta, che pel suo carattere e pel modo con cui verrebbe trasmesso implicherebbe l'abbandono delle trattative, mentre l'Austria crederebbe opportuno di non chiudere ancora il periodo dell'azione diplomatica.

Il *Mémorial diplomatique* spera ancora che in presenza dell'accordo costante dell'Austria con le potenze occidentali per mettere la Polonia nelle condizioni di una pace solida e durevole, la Russia finirà col cedere. Già fin dal momento che fu conosciuto il cattivo effetto prodotto dall' ultima nota, il principe Gorciakoff annunziò ai rappresentanti di Francia, Inghilterra ed Austria di essere disposto ad accettare i sei punti del programma come base di una futura conferenza.

Il *Mémorial diplomatique* crede che lo scambio delle rispettive comunicazioni permetterà alle potenze di redigere per martedì una nota definitiva. Benchè la nota identica che si tratta di spedire a Pietroburgo non sia un *ultimatum*, tuttavia le tre potenze non mancheranno di dichiarare che con essa intendono di chiudere ogni ulteriore discussione con la Russia e di voler prender norma d'ora in poi soltanto dagli interessi generali d'Europa così gravemente compromessi da un ulteriore prolungamento dei torbidi in Polonia. In questo intervallo i gabinetti di Parigi, Londra e Vienna si porranno di concerto sulla natura e la portata dell'atto diplomatico destinato a dare al loro accordo l' espressione definitiva di una volontà irrevocabile.

	luglio 24	*luglio* 25
Fondi francesi 3 0$|$0 (*chiusura*)	66 70	66 95
Id. id. . . 4 1$|$2 0$|$0	96 25	95 50
Consolidati inglesi . . 3 0$|$0	93 —	92 3$|$4
Id. id. (*fine agosto*)	— —	— —
Consolid. ital. 5 0$|$0 (*apertura*)	71 25	71 —
Id. id. (*chius. in cont.*)	70 90	70 60
Id. id. (*fine corrente*)	71 —	70 75
Prestito italiano	71 40	71 10
(Valori diversi)		
Azioni del Credito mobiliare	1030	1047
Id. Str. ferr. Vittorio Eman.	397	395
Id. id. Lomb.-Venete	550	545
Id. id. Austriache	425	417
Id. id. Romane . .	397	397
Obblig. id. id. . .	247	240
Azioni Credito mob. spagn.	647	657
Credito mobiliare italiano .	600	600

G. ROMBALDO, *Gerente*.

CERTOSA DI PESIO

presso CUNEO (Piemonte) distante 4 ore da Torino

STABILIMENTO IDROPATICO

E VILLA DELIZIOSA

condotto dai signori MAUREL e CRESP, sotto la direzione medica del signor dottor P. Bottero, allievo del R. Collegio Carlo Alberto, ed *allievo capo dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni di Torino.*

Apertura il 1° giugno 1863.

L'Amministrazione ha eseguito nello stabilimento tutte le migliorazioni richieste pel conforto dei viaggiatori, ed un'eccellente orchestra torinese trovasi pure a disposizione dell'Amministrazione.

Prezzi discretissimi.

DA RIMETTERE IN SALUZZO PER CAUSA DI DECESSO

NEGOZIO IN DRAPPERIE ED ARTICOLI DI MODA

sotto la Ditta di **GUGLIELMO DEGIOANNI.** More a concertarsi.

Via Saluzzo, N. 3, **Torino.** — **VITTORIO CORSO E C.** — Via Saluzzo, N. 3, **Torino.**

FABBRICANTI DI PRODOTTI CHIMICI E CONCIMI ARTIFICIALI

Zolfo sublimato purissimo in polvere finissima a L. **25** ogni cento chilogrammi, ed un altro preparato chimico a L. **20** ogni cento chilogrammi adoperato con successo efficacissimo in questi ultimi anni senza pericolo di comunicare cattivo gusto al vino. — Sconti proporzionati alla quantità.

CEMENTO DI LA PORTE DE FRANCE

UNICO PREMIATO CON MEDAGLIA DI 1a CLASSE

via Cavour, 9, Torino.

FARMACIA TARICCO ***Piazza San Carlo***
già BARBIÉ ***Torino***

SCIROPPO DEPURATIVO

di SALSAPARIGLIA CONCENTRATO

col JODURO DI POTASSIO o senza

Questo farmaco può a giusto titolo considerarsi come lo specifico igienico il più prezioso per guarire ogni sorta di reumatismi, scrofole, sifilide, erpeti, gotta, rogna, cancri, fiori bianchi, ecc. — La bottiglia L. **6** coll'istruzione.

L'INJEZIONE BALSAMICA BOUDINN

guarisce radicalmente in poco spazio di tempo e senza inconvenienti qualunque scolo sì recente che cronico. — Prezzo della boccetta coll'istruzione L. **5**.

Deposito generale ed unico presso la farmacia Taricco già Barbiè in Torino, piazza S. Carlo.



TOPICO PORTOGHESE

C. ROUXEL

52, rue Culture Ste Catherine, 52, Paris.

Le spelature dei cavalli e le ferite prodotte dai fornimenti sono guarite in pochi giorni, e senza interrompere il lavoro, dal ***Topico Portoghese***. — Prezzo fr. 8.

Agente commissionario per l'Italia D. MONDO, in Torino, via dell'Ospedale, n. 5; Napoli, stessa Casa, strada Toledo, 205.

INIEZIONE E CAPSULE VEGETALI AL MATICO.

GRIMAULT E Ca FARMACISTI A PARIGI

Nuovo medicamento preparato con le **foglie del Matico,** piante del Perù, per la guarigione rapida ed infallibile della gonorrea, senza alcun timore di restringimento dell'uretra o d'infiammazione alle intestina. Il celebre RICORD di Parigi ha rinunziato, al primo suo apparire, a tutti gli altri medicamenti. L'INIEZIONE si adopera al principio dello scolamento; le CAPSULE in tutti i casi di blenorragie croniche ed inveterate ribelli alle preparazioni di copahu, cubebe ed altre injezioni a base metallica.

Deposito a Parigi, 7, rue de la Feuillade. — Prezzo dell'INJEZIONE fr. 3 50: delle CAPSULE fr. 5 50.

Agente commissionario in Italia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5 — Napoli, stessa Casa, strada Toledo, 205. — Vendita al minuto in Torino, alle farmacie Bonzani, Depanis; nelle altre città d'Italia dai principali farmacisti.

PILULES FERRUGINEUSES DE VALLET

PILLOLE di VALLET, approvate dall'Accademia imperiale di medicina di Parigi.

L'approvazione data dall'Accademia alle **Pillole ferruginose di VALLET**, e le numerose esperienze fatte da otto anni dai principali medici di tutta la Francia, hanno meritato a queste **Pillole** per guarire i *pallidi colori, le perdite bianche e per fortificare i temperamenti deboli*, una voga che non si può paragonare che a quella di cui gode il Solfato di Chinino per la guarigione delle febbri.

Queste **Pillole** non si vendono che in boccette di vetro bleu, portanti la firma **Vallet**. *Vendita all'ingrosso in Parigi, via Jacob, 19.*

Prezzo: fr. 2 25.

Agente commissionario per l'Italia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5 — Vendita Torino. Depanis, Bonzani: *Novara*, Caccia; *Vercelli*. Berteletti: *Alessandria*, Basilio; *Milano* Zanetti; *Piacenza*, Verati; *Modena*, farmacia San Geminiano; *Bologna*, Verati, e nelle principali farmacie delle città d'Italia.

À LA CORBEILLE DE FLEURS

PROFUMERIA SOPRAFFINA DI ED. PINAUD

PROFUMIERE CHIMICO

Provveditore della Regina d'Inghilterra

(298, rue St-Martin, et 30, boulevard des Italiens, Paris)

Riputazione meritata per la perfezione di saponi da toeletta e di profumi squisiti da fazzoletto.

SPECIALITA' DI PRODOTTI ALLA VIOLETTA DI PARMA.

Acqua di toeletta, 4 fr.
Acqua di Cologna sopraffina, qualità superiore da 2 a 5 fr.
Triplice estratto e **Profumi nuovi**, da fr. 2 50 e 3 50.
Pomate sopraffine, Midolla di bue, Grasso d'orso, Pomata tonica al rum, da fr. 1 20 a 3 50 al vaso.
Saponi al sugo di lattuca dolcificante, al miele, al sugo di ninfea, da fr. 1 a 3.
Acqua Athenienne per nettare la testa, fr. 1 50 e 2 50.
Olii per toeletta, Cosmetici sopraffini, della più squisita qualità.

Avvertenza. Per evitare la contraffazione dei prodotti Pinaud, che si pratica da ogni parte, preghiamo gli amatori di buona profumeria di esigere sempre la marca di fabbrica e la signatura che stanno impresse su tali prodotti.

Torino, Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5; Milano, Agenzia SAVALLO, e presso i principali profumieri e parrucchieri d'Italia.

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1849, per l'estrazione della fine del corrente mese. Contro buono postale di L. 16 si spedisce in piego assicurato. Dirigersi franco agli agenti di cambio PIODA e VALLETTI in Torino, via Finanze, n. 9. — Primo premio L. 36,865; secondo L. 11,060; terzo L. 7,375; quarto L. 5,900; quinto L. 120.

ALLOGGI PEL PRESENTE 4 a 10 MEMBRI vuoti, tutti in nuovo, molto signorili, al 2° e 3° piano, in via Lagrange, n. 39, già Conciatori. — Visibili a tutte le ore del giorno.

Libreria **C. SCHIEPATTI** in Torino

VICTOR HUGO

raconté par un témoin de sa vie avec œuvres inédites de Victor Hugo, entre autres un drame en trois actes **Inès de Castro.**

1863, 2 vol. in-8°, L. 15.

Spedizione fuori Torino franca di porto contro vaglia postale.

CASA CENTRALE DI FOTOGRAFIA

Fabbrica speciale di prodotti e apparecchi

A. BRIOIS, 4, *rue de la Douane, Paris.*

COLLIRIO BLEFARO-OFTALMICO

del D.r **Daynach**.

Riconosciuto efficacissimo da molti anni nelle lente infiammazioni delle palpebre, degli occhi, nonchè nella debolezza di questi causata dal leggere, dallo scrivere, dal cucire lungo tempo, specialmente la notte, alla luce artificiale. — Deposito generale in Torino nella farmacia di Gius. CERESOLE, angolo delle vie Barbaroux e S. Maurizio, presso Piazza Castello; Genova, Bruzza. — Prezzo coll'annessa istruzione: boccette da L. 1 50 e 2 50.

DEPURATIF du SANG Erpeti, malattie della pelle, virus, affezioni veneree, malattie contagiose, acrimonie e vizi del sangue, guariti prontamente coll'eccellente SIROPPO DEPURATIVO VEGETALE senza mercurio del D.r Chable di Parigi. — Prezzo fr. 7.

Agente commissionario per l'Italia D. MONDO, in Torino, via dell'Ospedale 5., Vendita al minuto dal farmacista Bonzani.

IRRIGATORE a getto continuo per clisteri, che si carica come un orologio, secondo i sistema del dott. Eguisier. Prezzo L. 15, 18 e 20. Agenzia D. Mondo, Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

CARTA FUMIGATORIA per profumare gli appartamenti e risanire le camere dei malati. — Prezzo fr. 3.

INCHIOSTRO per marcare la lingeria; non è corrosivo e non si cancella più. — Prezzo fr. 1 50.

Preparati alla farm. inglese **Pariss**, *(28, place Vendôme, 28, à Paris).*

Deposito presso l'Agenzia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, 5.

SPECIALITÀ PER CALZATURA

Lucido inglese che si adopera come il lucido ordinario. Prezzo cent. 70 e L. 1 50.

Vernice lucida per la calzatura cerniciata. Prezzo 80 cent., 1 30 e 2 fr.

Vernice lucida per la calzatura in caoutchouc. Prezzo 80 cent. e L. 1 30 la boccetta.

Deposito presso l'Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5, Torino.

ALIMENTAZIONE DELL'INFANZIA

SEMOLA DI MOURIÈS Questa minestra costituisce un'alimentazione perfetta, destinata specialmente alle *donne gravide*, alle *nutrici*, ai *fanciulli*, fino al loro completo sviluppo, ai *convalescenti* ed ai *vecchi*. Il suo uso prolungato previene le probabilità d'indebolimento, di difformità e di certe malattie che attaccano i fanciulli durante il loro crescimento. Vedere l'istruzione che accompagna ogni vaso. — Prezzo per 20 minestre L. 2 50. — Deposito presso l'Agenzia D. Mondo, Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

Società Anonima Italiana

DI NAVIGAZIONE ADRIATICO-ORIENTALE

SERVIZIO POSTALE A GRANDE VELOCITÀ

fra ANCONA ed ALESSANDRIA D'EGITTO, toccando Corfù, e viceversa

Si avverte di nuovo il Pubblico che le partenze dei piroscafi della Società avranno luogo da Ancona *i giorni* **12** *e* **28** *d'ogni mese alle ore 4 pom.*, a vece dei giorni **13** e **29** prima stabiliti.

Torino, 15 luglio 1863.

M. BELLOC E COMP.

COMMISSIONARI E SPEDIZIONIERI

hanno trasferto in via dell'Ospedale, n. 10, Torino.

ELIXIR de SURINAM LIQUORE STOMATICO E DIGESTIVO. È questa una bevanda piacevole e igienica, spesso prescritta dai medici per combattere le affezioni nervose e le emicranie e rialzare le forze indebolite. Preso il mattino a digiuno è un cordiale eccellente; prima del pasto eccita l'appetito; dopo, è un potente digestivo; dilungato con acqua gazosa è un rinfrescante dei più gradevoli. — Deposito a Parigi presso LEFENDRIEL, farmacista rue Ste-Croix de la Brétonnerie, 54.

Agente commissionario per l'Italia D. MONDO, in Torino, via Ospedale, 5. — Vendita in Torino alle farmacie Bonzani e Depanis. — Prezzo fr. 10 la bottiglia.



AGENZIA D. MONDO

Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

PROFUMERIE FRANCESI ED INGLESI -- OGGETTI DA TOELETTA

GENERI DI LUSSO E DI FANTASIA

Assortimento di articoli in gomma e in caoutchouch — Calze per varici, ecc.

PELLETIER PADRE E FIGLIO, FARMACISTI, ***rue de l'Impératrice***, Lione.

CONFETTI di **Santonina**. il miglior vermifugo. Si prende facilmente ed è gradito il gusto. — Prezzo fr. 2 la boccetta.

GRANELLI di **Digitalina**, ordinati dalle celebrità mediche di Francia con successo nelle palpitazioni di cuore. — Prezzo fr. 2 la boccetta.

TINTURA d'**Arnica montana**, necessaria ed efficace nelle cadute, contusioni e ferite indispensabile nelle officine, fabbriche, opifici. Il più prezioso ed il più usuale dei rimedi domestici. — Prezzo fr. 2 la boccetta.

TAFFETÀ arnicato superiore al Taffetà d'Inghilterra per i tagli, le ferite, ecc. Prezzo del rotolo 1 fr.

Agente commissionario per l'Italia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5. Vendonsi da Bonzani e da Depanis, Torino, e dai principali farmacisti nelle altre città d'Italia.

BAGNI IGIENICI-PENNES adoperati nello scopo di procurare *freschezza e flessibilità alla cute, raddoppiando le forze muscolari*; essi attivano la circolazione del sangue col regolare le funzioni principali dell'organismo. Preparati con varie dosi, essi producono *un'azione elettro-chimica* che li rende molto stimolanti. Prezzo d'ogni dose L. 1 50. — Agenzia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

SISTEMA SOLLIER il più semplice, il meno costoso per far tagliare i rasoi.

Cuoi e **Legni** preparati con due materie distinte per dare il filo ai rasoi . . . . L. 1 20

Id. Id. con scatola per contenere due rasoi . . . . . » 2 50

Zoolito e **Laminatoio** per preparare i cuoi ed i legni, servendo varii anni, ciascun bastoncino cent. 20.

Buoni **Rasoi** di Shefield a 2 e 3 fr. ciascuno.

Deposito presso l'Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5.

VERNICI (BIANCA e ROSSA) essicative per mobili in *palissandro, mogano, ciliegio*, ed in legno bianco; per cuoio e rame; per calzatura in marocchino e in caoutchouc. Queste vernici si possono usare da chiunque, potendosi applicare con pennello o stoppino di bambagia, senza bisogno di fregamento. Prezzo della boccetta fr. 1 50.

Presso D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

FOSFOLEINA GAROT

Nutrimento naturale del sistema nervoso indebolito, esente da qualunque sostanza medicamentosa, a cui efficacia riparatrice agisce direttamente sulle sorgenti stesse della vita e sulle origini immediate della salute e delle malattie.

Vendesi a L. 4 50 presso l'Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5.

CALLI, ***Occhi di Pernice,*** ed ogni sorta di callosità. Sollievo istantaneo e guarigione, coll'impedire la confricazione e la pressione della calzatura con le *Rotelle vegeto minerale di Marinier.* — Prezzo L. 1. — *Torino* Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5,

ACQUA *di MELISSA* dei Carmelitani fabbricata da BOYER, conosciuta da oltre due secoli per le sue virtù superiormente igieniche. Vendesi L. 1 50 la boccetta coll'istruzione.

Torino, Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5.

Tip. dell'*Opinione* diretta da C. Carbone.